

TAGLIACARTE

1. In una breve, ma densa nota («*Maximus comitiatus*», in *Athenaeum* 65 [1987] 203 ss.), E. Gabba prende in esame Cic. *leg.* 3.11 e 44, da cui risulta (cito il secondo squarcio) che le leggi delle Dodici tavole vietarono i *privilegia* e vietarono altresì «*de capite civis rogari nisi maximo comitiatu*». Non vi è dubbio che Cicerone intendesse la seconda norma nel senso di una proibizione di irrogare condanne capitali al di fuori dei comizi centuriati (cfr. Cic. *leg.* 3.44 poco oltre, *de domo* 43, *pro Sestio* 65, *re publ.* 2.61), ma fu questo il vero significato del versetto decemvirale? No, risponde il Gabba: checché ne dica il *Thes. L. Latinae* (3.1800), «*comitiatus*» non significa «*comitia*» (così come intende lo stesso Cicerone in *leg.* 3.44), ma ha il senso, ben visto dal Forcellini (*Lex. shv.*), di convocazione dei comizi, di «*populi ad comitia habenda congregatio*». Ove poi si rilevi che «*maximus*» è anteposto, non posposto a «*comitiatus*», vien fatto di ricordare (egli aggiunge) che «generalmente, quando l'aggettivo precede il nome, esso è in funzione qualificante rispetto al sostantivo cui si riferisce»: ragion per cui il Gabba pensa «che *maximus* abbia precisamente il valore di 'numeroso', 'quanto più numeroso possibile'» e sostiene che «con quel nesso *maximo comitiatu* si voleva affermare la necessità che nell'occasione di un giudizio *de capite civis* fosse da ricercarsi il concorso, l'affluenza popolare più vasta». Ipotesi sottile, ma, direi, poco persuasiva. A prescindere dalla mia (e di altri) convinzione (sulla quale sorvolo) che le *XII tabulae* non contenessero né la norma sui *privilegia*, né quella *de capite civis*, mi permetterei di osservare che è poco «legislativo» e che è tanto meno consona al pragmatismo delle leggi decemvirali (guardando almeno ai versetti di esse più sicuri) una così generica e vaga richiesta, per i giudizi capitali, della «affluenza popolare più vasta». Quando e con quale *quorum* di presenti erano da ritenersi sufficientemente affollati i *comitia*? E che cosa si doveva fare, se il *quorum* mancava: dichiarare nulla l'assemblea (per poi indire nuovi comizi) o, magari, trascinarvi a forza chi «*calvitur pedemve struit*» e provvedere alla cavalcatura «*si morbus aevitasve vitium escit*»? Forse, concluderei, nel testo (presunto) delle Dodici tavole, così come riferito (o meglio, «costruito»: cfr. *leg.* 2.18) da Cicerone, «*maximus comitiatus*», contrariamente a quel che generalmente succede, ha il valore di «*comitiatus maximus*» (ove «*maximus*» ha funzione discriminante) e «*comitiatus*» ha valore di «*comitia*» (come ben visto dal *Thesaurus*). [A. G.]

2. Secondo volume delle «*Trierer historische Forschungen*», è stata pubblicata, a cura di Ingemar König, la *Origo Costantini* dell'Anonimo Valesiano (Teil I: Text und Kommentar [Trier, Verlag Trieres hist. Forsch., 1987] p. VIII-210). Ad una introduzione generale (p. 1 ss.) fanno seguito il testo con traduzione tedesca a fronte (p. 34 ss.), un minuzioso commentario (p. 52 ss.), la bibliografia (p. 189 ss.), gli indici e alcuni stemmata. [F. F.]

3. *Lex Cornelia de edictis praetorum* o non, piuttosto, *lex Cornelia de aere alieno*? Ecco il problema che si pone Paolo Pinna Parpaglia in ordine al ben noto plebiscito fatto votare dal tribuno della plebe C. Cornelio nel 67 a.C. (P. P. P.,

Per una interpretazione della « *lex Cornelia de edictis praetorum* » del 67 a. C. [Sassari, Moderna, 1987, n. 5 della Collana dell'Archivio storico sardo] p. 161). È indubbio che Asconio, in *Cornel.* p. 52 (... *ut edictis suis perpetuis ius dicerent*), favorisce la prima risposta, che è quella comunemente offerta dalla dottrina, ma vi è da considerare anche il passo di Dione Cassio 36.40.1-2; ed è una attenta lettura di quest'ultimo (p. 18 ss.), che porta l'a. a formulare la ipotesi secondo cui la *lex Cornelia* si limitò a considerare l'attività giurisdizionale del pretore relativa ai contratti di mutuo ad interesse. A sostegno della quale teoria, esposta e argomentata esegeticamente nel primo capitolo (p. 13 ss.), il P.P. dedica altri quattro capitoli, rispettivamente intitolati: La funzionalità della *lex Cornelia* sul piano tecnico-processuale (p. 47 ss.); Il periodo storico della *lex Cornelia de edictis praetorum* (p. 67 ss.); Rapporti creditizi e riforme economico-finanziarie a Roma ed in provincia alla fine della repubblica (p. 91 ss.); Provvedimenti sui debiti ed editto del pretore (p. 103 ss.). Ora l'esegesi del testo di Dione Cassio indubbiamente convince, ma solo nel senso, direi, che i mutui ad interesse furono l'*ocasio legis* del plebiscito Cornelio: il che è stato bene che sia stato detto. Quanto alla formulazione della *lex Cornelia*, e quindi alla *ratio legis*, l'impressione è diversa: il plebiscito Cornelio andò ben al di là della sua *ocasio* e reclamò dai pretori che in ogni materia essi si attenessero a quanto promesso nei loro *edicta perpetua*. [A. G.]

4. Armando Torrent, da poco succeduto a Juan Iglesias nell'insegnamento del diritto romano presso l'Università Complutense di Madrid, ha affrontato l'impegnativo compito di surrogare presso i suoi studenti l'eccellente *Derecho romano* del suo predecessore (9ª ediz. 1985) con un corso di lezioni che rifletta, come è giusto che sia, le sue proprie idee e le sue proprie scelte sul piano scientifico e su quello espositivo (T. A., *Manual de derecho privado romano* [Zaragoza, Coop. libr. general, 1987] p. 680). Ne è venuto fuori un fitto volume, in cui la materia non è distinta in sezioni e capitoli, ma è articolata in cinquanta « temi », che trattano discorsivamente, via via, della norma giuridica, dell'autonomia privata, delle persone, della tutela dei diritti, delle cose e dei diritti reali, delle obbligazioni, della famiglia, delle successioni: il tutto con evidente ispirazione (anche se manca un apparato di note) alla dottrina più moderna sui vari argomenti. In una prossima edizione l'a. ovvierà certamente ad alcuni squilibri di esposizione (ad es., dove si tratta della donazione?) e ad alcuni punti troppo « contratti » (abbreviativi), che si avvertono in questa prima stesura, e provvederà altresì, come ci permettiamo di consigliargli a fini didattici, a « datare » (con indicazione, tra parentesi, quanto meno del secolo) i giuristi e gli imperatori che cita. Il dettato è, comunque, sin da ora complessivamente chiaro, anche se qualche esempio in più non guasterebbe, ed è lodevolmente arricchito con frequenti richiami al diritto vigente e, in particolare, al codice civile spagnolo. Il T. ha, insomma, le carte in regola per combattere l'aspra battaglia, che si preannuncia in Spagna, contro certi sprovveduti « riformatori », i quali vorrebbero sostituire l'insegnamento del diritto romano nelle facoltà giuridiche « par otras materias genéricas como una enigmática introducción al Derecho » (v. p. 6). [A. G.]

5. Anch'egli vivamente preoccupato per le strampalerie astrattizzanti, che in materia di piani di studio si vanno ventilando nel suo paese, Manuel J. Garcia Garrido, già autore di un ben noto manuale teorico-pratico di diritto privato romano (Madrid, 1979, 2 voll.), insiste nella via precedentemente imboccata, di accompagnare la trattazione sistematica con una vasta scelta casistica, e pubblica, accuratamente analizzati a fini didattici, cento casi pratici di diritto privato (G. G. M. J., *Responsa. Cien casos practicos de derecho romano planteados y resueltos* [Madrid, Ed. Ceura, 1988] p. X-439): « la mejor más provechosa lección que nos ofrece la jurisprudencia romana es esta estrecha vinculación entre teoría y práctica, como dos aspectos inescindibles de una misma realidad y que sólo es verdadero Derecho lo que sirve para la vida » (v. p. X). Il metodo caldeggiato dall'autore è stato applicato con buoni risultati anche da chi scrive, durante i numerosi anni da lui dedicati all'insegnamento a Napoli delle « Istituzioni di diritto romano ». Ma si convinceranno i miscredenti della utilità o addirittura della indispensabilità delle discipline romanistiche? Io temo sempre maggiormente di no. E temo, per dirla francamente, che in Italia la miscredenza sarà tra non molto destinata ad accrescersi anche per colpa di certi professori di Istituzioni che, invece di praticare umilmente questa materia nel collaudato solco della tradizione, pretendono di aprire, non pur sul piano scientifico (il che è, ovviamente, del tutto lecito), ma anche sul piano didattico nuove o nuovissime strade: strade che, temo, porteranno ad un legittimo allontanamento del diritto romano dalle facoltà di giurisprudenza, con improbabile avviamento dello stesso alle facoltà letterarie. Ma non parliamo di malinconie. Sia benvenuto il nuovo libro del G. G., cui ci permettiamo di rimproverare una cosa sola: di non aver riportato, sia pure (ahi, tempi in cui viviamo) « *ad pompam et ostentationem* », gli originali latini dei passi giurisprudenziali, che vi figurano tradotti in lingua spagnola. [A. G.]

6. È uscito il fasc. V (col. 641-684) del vol. X.2 del *Thesaurus linguae Latinae* (Leipzig, Teubner, 1987): da *praefiguro* a *praepotens*. [G. G.]

7. Infaticabile lavoratore, Francesco De Martino ha pubblicato, tra il 1978 e il 1984, dieci saggi, che sono ora raccolti in volume a cura di Federico D'Ippolito (D. M. F., *Nuovi studi di economia e diritto romano* [Roma, Editori Riuniti, 1987] p. 244). Il panorama è molto vasto: gli scritti vanno dall'età arcaica a quella postclassica e includono, nella loro cerchia, un interessante studio su Marx e la storiografia del mondo antico. [A. G.]

8. La monografia di Maria Laura Astarita su Avidio Cassio (A. M. L., *Avidio Cassio* [Roma, Ed. di Storia e Lett., 1983] p. 223) non trascura (p. 22 ss.) i legami di affinità, che probabilmente intercorsero tra Avidio e il giurista L. Volusio Meciano (in ordine al quale v. A. RUGGIERO, *L. Volusio Meciano tra giurisprudenza e burocrazia* [1983]). [B. B.]

9. Pubblicati nel *BIDR.* in due puntate, a distanza di oltre dieci anni (1941 e 1952) l'una dall'altra, gli studi di Arnaldo Biscardi sull'*auctoritas patrum* erano, malgrado la diffusione della rivista, di consultazione non comoda. Bene ha fatto, dunque, il B. a ripubblicarli in volume unico della collana « Antiqua » curata da

L. Labruna, munendoli inoltre di una lunga e attentissima nota di aggiornamento (B. A., « *Auctoritas patrum* ». *Problemi di storia del diritto pubblico romano* [Napoli, Jovene, 1987] p. III-273). Praticamente siamo di fronte ad una monografia nuova ed esauriente, le cui pagine sono tutte freschissime, e sono coscientemente scritte, oltre tutto, in un linguaggio tecnico moderno (cfr. p. 29 nt. 58) che agevola molto la comprensione del problema da parte dei giuristi. I capitoli della trattazione sono sei e seguono acutamente la storia dell'istituto dalle sue origini lontane sino al suo incontro con l'*auctoritas principis*, culminando nel cap. IV (p. 111 ss.), che è quello dedicato alla ricostruzione del concetto di *auctoritas*. Quanto alla nota di aggiornamento (p. 213 ss.), va detto che niente e nessuno sfugge ai chiarimenti, alle precisazioni e alle repliche del vivacissimo (e garbatissimo) autore; non vi sfuggo pertanto nemmeno io, che in un paio di occasioni mi sono occupato in passato di alcuni aspetti dell'interessantissimo argomento. Confesso anzi, per quel che mi riguarda, di essermi sentito fortemente tentato di riprendere la penna, per entrare in discussione (assolutamente amichevole, si intende) con Biscardi e con talune sue tesi, sopra tutto per quanto riguarda l'efficacia probatoria di Cic. *de domo* 14.38 (cfr. p. 226). Ma infine ho desistito. Il tempo, come suol dirsi, stringe, ed è bene non dissiparlo in polemiche. Vi sarà pure, spero, qualche giovane ricercatore, che vorrà riesaminare da capo tutta la tematica dell'*auctoritas patrum*, stabilendo definitivamente (finché altro successivo indagatore non lo sconfessi) se tra me e Biscardi abbia torto io, oppure abbia torto Biscardi, oppure abbiamo torto ambedue. [A. G.].

10. L'Università di Göttingen, che è fra le più legittimate a gloriarsi del suo passato, ha dedicato un intero volume agli ultimi 250 anni di studio e insegnamento della giurisprudenza nelle sue aule (*Rechtswissenschaft in Göttingen. Göttinger Juristen aus 250 Jahren*, hg. F. Loos [Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1987] vol. V delle « Göttinger Universitätsschr. »). Non poteva ovviamente mancare Rudolph von Jhering, al quale ha intitolato un denso articolo Okko Behrends (*Rudolph von Jhering* [1818-1892]. *Der Durchbruch zum Zweck des Rechts*, p. 229-269). Dalle pagine del Behrends, interessanti e acute, trascelgo (senza prendere posizione sull'interpretazione, forse un po' troppo seria, che ne dà l'a.) questa favilla tipicamente jheringiana (v. p. 243 nt. 40 e 41). In una lettera scherzosa ad un amico, del gennaio 1867, parlando di un questionario da riempire per una imminente tornata elettorale, Jhering si chiese che avrebbe dovuto rispondere alla domanda circa la sua religione, e scrisse fulmineo: « Religion? Romanist ». [A. G.].

11. La *condicio iurisiurandi* apposta ad una istituzione di erede o ad un legato e la relativa *remissio* del pretore: ecco l'oggetto della monografia di Antonello Calore (C. A., *La rimozione del giuramento. « Condicio iurisiurandi » e « condicio turpis » nel testamento romano* [Milano, Giuffrè, 1988, n. 53 delle Pubbl. Fac. Giurispr. Un. Macerata] p. 256). Lo studio si sviluppa in una premessa (p. 1 ss.) e sei capitoli, rispettivamente dedicati all'impostazione della ricerca (p. 5 ss.), ai precedenti dell'editto (p. 21 ss.), all'editto *de condicione iurisiurandi* (p. 65 ss.), al meccanismo della rimozione editale con riguardo alla istituzione di erede (p. 81 ss.), alle ragioni e ai tempi del provvedimento remissorio (p. 149 ss.), ai rapporti tra remissione e inesistenza (p. 205 ss.). [F. F.].

12. Scorrendo la monografia dedicata da M. Cavina a *Dottrine giuridiche e strutture sociali padane nella prima età moderna* (Milano, Giuffrè, 1988), mi sono imbattuto (p. 87 s.) in un istruttivo aneddoto riferito da Giovanni Nevizzano (m. 1540), nella sua *Sylva nuptialis* (Venetiis 1563) 551 s., come raccontato da Giasone del Maino (1435-1519). Giasone apprezzava moltissimo le sottigliezze di ragionamento cui si soleva abbandonate, esercitando grande fascino sulla gioventù, Francesco Accolti detto l'Aretino (1418 ca - 1485 ca), ma non le riteneva producenti per la pratica del diritto. Un giorno gli si presentò uno studente milanese particolarmente invasato delle letture dell'Aretino e a lui Giasone disse: « Amice, istae subtilitates Aretini sunt utiles dum es scholaris, quia acuunt ingenium: sed quando eris domi in actu practico sequere alias opiniones magis reales et communes ». Inutile dire che il giovane non fece tesoro del cauto consiglio; ma male, anzi malissimo gliene incolse: « quam primum fuit doctor in prima causa quae fuit sibi commissa, iudicavit contra communem pro una opinione Aretini: quae sententia fuit per Senatum revocata et illa iudicans condemnatus in expensis parti ». Non solo. Il giovane dottore, « videns tantum dedecus sibi factum in suis principiis prae dolore mortuus est ». (Dal che si desume che Giasone del Maino, oltre che un eccellente giureconsulto, era anche un impavido contatore di frottole). [A. G.].

13. Cinque saggi sulla costituzione romana più antica sono stati raccolti dal loro autore, Luigi Amirante, in un volume dal titolo *Studi di storia costituzionale romana* (Napoli, Jovene, 1988, p. VIII-109). [F. F.].

14. W. M. Gordon e O. F. Robinson, docenti dell'Università di Glasgow, hanno curato una traduzione inglese delle *institutiones* di Gaio (*The Institutes of Gaius trans. with a introduction by W. M. G. and O. F. R.* [London, Duckworth, 1988] p. 268+579). La traduzione è impressa a fronte della riproduzione fototipica del testo di Gaio nella terza edizione (1939) curata da B. Kübler. L'opera, che si inquadra in una iniziativa di « Texts in Roman Law » (le istituzioni di Gaio e di Giustiniano, più un commento alle stesse) diretta da P. Birks, è completata da una succinta introduzione (p. 7 ss.) e da un dizionario dei termini giuridici (p. 534 ss.). [A. R.].

15. Karl Dietrich Bracher, politologo di larga rinomanza, ha pubblicato, a quaranta anni dalla sua compilazione, un denso libro, che riflette quasi senza modifiche la sua dissertazione di dottorato. Argomento: la riflessione dei Romani del primo secolo del principato intorno alla decadenza e al progresso della vita sociale e della cosa pubblica (B. K. D., *Verfall und Fortschritt im Denken der frühen römischen Kaiserzeit. Studien zum Zeitgefühl und Geschichtsbewusstsein des Jahrhunderts nach Augustus* [Wien, Böhlau Verl., 1987] p. 348). [B. B.].

16. A cura di Attilio Mastino, è stato pubblicato in due tomi un volume che raccoglie gli Atti del IV Convegno di studio sull'Africa romana, svoltosi a Sassari dal 12 al 14 dicembre 1986 (*L'Africa romana, Atti del IV convegno di studi*, a cura di A. M. [Sassari, Università, Dipartimento di Storia, 1987] t. I, p. 384, t. II in allestimento). Numerosi e interessanti i contributi, tra cui segnaliamo quello di P. Barrau sull'*officium* del vicario di Africa (p. 79 ss.), quello di M. Cataudella sulle concessioni

di *ius Italicum* (p. 117 ss.) e quello di C. Gebbia sulle vendite e locazioni di figli nel giudizio di S. Agostino (p. 215 ss.). [B. B.]

17. Nell'attendere alla stesura di una sua monografia dal titolo *Das Verfassungsverständnis der römischen Republik* (Frankfurt a. M., Lang, 1985), Herbert Grziwotz è stato indotto dalle sue letture a costatare da vicino quanto fortemente influenzata dalle visuali di Theodor Mommsen, a sua volta fortemente influenzato da impostazioni moderne, sia la storiografia di diritto pubblico romano del secolo scorso e del nostro secolo. Da questa esperienza è derivato al G. il proposito di esaminare più da vicino e più dettagliatamente, in rapporto al moderno concetto di costituzione statale, la dottrina costituzionalistica romana dei moderni: proposito che egli ha realizzato in un libro fitto di riflessioni, anche se quasi esclusivamente concentrato sulla letteratura germanica (G.H., *Der moderne Verfassungsbegriff und die « Römische Verfassung » in der deutschen Forschung des 19. und 20. Jahrhunderts* [Frankfurt a. M., Lang, 1986] p. 449). L'opera (che in una futura auspicabile edizione trarrà indubbio giovamento da una minore prolissità) si articola in una introduzione (p. 17 ss.) e in quattro capitoli, rispettivamente dedicati a Mommsen e ai suoi predecessori (p. 25 ss.), agli autori che scrissero all'ombra di Mommsen (p. 207 ss.), alla visione marxistica (p. 285 ss.) e alla recente concezione (Kunkel, Chr. Meier) della « gewachsene römische Verfassung » (p. 339 ss.). La più sincera impressione che si trae dalla lettura del libro è che esso, visibilmente influenzato com'è da una importante monografia di Chr. Meier sulla fine della *libera respublica* (M. Chr., *Res publica amissa*², 1980), perde di vista lo stesso titolo che liberamente si è scelto: la « römische Verfassung » è, infatti, anche quella del principato e del dominato. [A. G.]

18. La eleganza della veste tipografica concorre con la bontà dei contributi (in numero di 46) nel fare degli studi dedicati ad Alvaro d'Ors, in occasione del suo settantesimo anno, un'opera degna dell'onorato (*Estudios de derecho romano en honor de Alvaro d'Ors* [Pamplona, Ed Univ. de Navarra, 1987] p. 1161 in due tomi). (Chi scrive è veramente spiacente di non figurare, a causa di un disguido postale, tra coloro che hanno concorso alla silloge). A. d'Ors, i cui tratti di vita e la cui produzione sono rievocati all'inizio dell'opera (p. 31 ss., p. 35 ss.), è un romanista particolarmente amato in Italia, ove ha trascorso lunghi anni come direttore dell'Istituto spagnolo di Roma ed ha contribuito con precise rassegne di epigrafia alla rivista romana *SDHI*. Ma la sua notorietà arriva dovunque, nel nostro mondo di studi, per merito dell'acume e della limpidezza dei suoi scritti, tra i quali, recentissimo, quello dedicato alla illustrazione della *lex Flavia municipalis*. La nostra rivista è, pertanto, ben lieta di unirsi al tributo di omaggio che gli è stato reso. [A. G.]

19. Teresa Luso Soares, Assistente nella facoltà giuridica di Lisbona, ha destinato agli studenti di quella facoltà un'elegante raccolta di fonti romanistiche, dotate ciascuna di una attenta versione in lingua portoghese (L. S. T., *Textos de direito romano* [Lisboa, AAFDL, 1987] p. 69). Piccolo, ma valido contributo alla

conoscenza di un diritto (dice fiduciosamente l'a.) «de cujo valor formativo ninguém hoie poderá duvidar» (p. 5). [A. G.].

20. Ventotto tra i molti amici ed estimatori dello storiografo di Marburgo Karl Christ hanno partecipato alla festa per il suo sessantacinquesimo compleanno attraverso un volume di scritti in suo onore (*Alte Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Karl Christ zum. 65. Geburtstag*, herausg. von P. KNEISSL und V. LOSEMANN [Darmstadt, Wissensch. Buchgesellschaft, 1988] p. VIII-536). A p. 325 uno scritto, uno degli ultimi, di Arnaldo Momigliano. [A. G.].

21. Il Dipartimento di Filologia classica dell'Università di Napoli, recentemente costituito, ha inaugurato la collana delle sue pubblicazioni con due tomi dedicati ai cultori napoletani di studi classici del secolo scorso (*La cultura classica a Napoli nell'Ottocento*, con una premessa di M. GIGANTE [Napoli, Dip. di Filologia classica, 1987] p. XXII-973). L'opera, che è frutto di un lavoro di équipe attentamente diretto e coordinato da Marcello Gigante, si articola in una cinquantina di documentati profili biobibliografici, che vanno dai tempi della rivoluzione del 1799 al filologo Enrico Cocchia (1859-1930). Tra i profili va qui menzionato quello di Ettore De Ruggiero (p. 727 ss., autrice M. Elefante), che ha lasciato buona traccia della sua operosità anche nel campo del diritto pubblico romano; ma, in verità, tutta la lettura del libro, scritto oltre tutto in uno stile scorrevole e accattivante, suscita nello studioso di diritto romano fruttuose reminiscenze ed utili spunti. Pertanto, mentre ci congratuliamo con i cugini della filologia classica napoletana di questa buona prova che essi hanno dato della loro attività, esprimiamo l'augurio che il loro esempio possa essere imitato dagli studiosi del Dipartimento napoletano di Diritto romano e di Storia della scienza giuridica per l'apprestamento di un'opera simile sui «romanisti» che hanno operato a Napoli nel secolo XIX e nei primi decenni del secolo XX. [A. G.].

22. Nell'ambito della collana dedicata a *Problemi e ricerche di storia antica*, la casa editrice «L'Erma» di Bretschneider ha fornito agli studi storico-economici un importante apporto scientifico in tema di *Schiavitù e produzione nella Roma repubblicana* (a cura di I. Biezunska Malowist, «L'Erma» di Bretschneider [Roma 1986] p. 5-257). Il libro si inserisce nel quadro della fioritura di studi sovietici incentrati sul tema della schiavitù nell'antichità, col proposito di fornire una panoramica degli attuali orizzonti di ricerca in materia: esso consta infatti di ben otto contributi di storiografia sovietica, dedicati allo studio del complesso atteggiarsi del fenomeno schiavistico nelle società del passato. Il Lencman, in apertura del volume, sottopone ad analisi *I termini greci designanti gli schiavi* (p. 21-65): οἰκέτης, lo schiavo domestico, δοῦλος, il «non libero», in genere, ἀνδράποδος, il prigioniero di guerra. Emerge, da tale indagine, l'esistenza di una notevole stratificazione fra le categorie di schiavi, in Grecia antica. La Golubtsova (dell'Accademia delle Scienze di Mosca) esamina invece *Le forme di dipendenza della popolazione rurale in Asia Minore nei secoli III-I a. C.* (p. 67-106), per concludere nel senso della inomogeneità di situazioni in riferimento ai gruppi etnici appartenenti a tale area nel periodo in esame: alcune tribù locali dipendevano, in stato di servitù della gleba, da città

greche; altre invece erano libere da vincoli, come attesta ad esempio il fatto che «fondavano loro proprie città». Ancora un'analisi linguistica è quella condotta dall'Amusin (ricercatore presso l'Accademia delle Scienze a Leningrado), in ordine a *I termini designanti la schiavitù nell'Egitto ellenistico in base ai dati dei Settanta* (p. 107-146), il quale, a chiusura del suo lavoro, contrappone la situazione di arretratezza degli schiavi nell'Oriente antico al «livello relativamente alto dell'evoluzione della schiavitù nell'Egitto del III-II secolo a.C.». L'intervento dell'Utchenko (eminente studioso di storia antica presso l'Accademia delle Scienze dell'URSS, scomparso nel 1966), dal titolo *La rivolta di Spartaco* (p. 147-164), è diretto a determinare la reale dimensione del fenomeno designato in termini di «rivoluzione schiavistica»: nonostante il «carattere rivoluzionario» della lotta degli schiavi, una vera rivoluzione, secondo l'a., non vi fu, essendo del tutto insostenibile un «aspetto coscientemente classistico di questa lotta». La Staerman (anch'essa collaboratrice dell'Accademia delle Scienze a Mosca) affronta *Alcuni problemi della storia della schiavitù nel periodo della tarda repubblica romana* (p. 165-189), con occhio particolare ai temi della schiavitù per debiti, e dell'incidenza delle guerre sullo sviluppo e l'involutione del sistema schiavistico in Roma. Alla figura del *Villicus* è dedicato lo scritto della Sergeenko (p. 191-207), incentrato sui compiti di questa sorta di *factotum*, quasi braccio destro del suo *dominus*, quali emergono dalle fonti letterarie ed epigrafiche in nostro possesso. Dal vaglio critico compiuto dalla studiosa sovietica (la massima autorità, nei paesi dell'Est, in tema di storia dell'agricoltura romana), emerge una caratterizzazione del *villicus* come personaggio astuto e non sempre affidabile, spesso dotato di consistenti mezzi economici, comunque di non poco momento agli occhi della società schiavistica dell'epoca. Il Kuziscin (titolare della cattedra di Storia antica dell'università Lomonosow di Mosca) analizza *L'azienda contadina dell'antica Roma come modello economico* (p. 209-246), e il suo lento evolvere da latifondo lavorato da fittavoli e clienti a podere a conduzione schiavistica: l'a. sostiene il persistere, nonostante il boom della *villa servilis*, di un'agricoltura contadina fatta di piccoli produttori. L'accurata indagine condotta sulle fonti, assieme a un'aggiornato corredo bibliografico, rendono il lavoro assai interessante e fecondo di spunti. Chiude la raccolta il saggio del Fichman (studioso di orientalistica presso l'Accademia delle Scienze moscovita) *Il lavoro servile nell'artigianato egiziano* (p. 247-257): l'esistenza di schiavi-artigiani è attestata in numerosi punti del *Codex Iustinianus*, ma è impossibile, sulla base dei dati (scarni e lacunosi) a nostra disposizione, stabilire la reale entità del fenomeno. [F. La.].

23. Nel 'punto di vista' intitolato *Cinquant'anni dalla «Krise»* (pubbl. retro p. 43 ss.) ho dato brevemente notizia del progetto italiano di ridurre l'insegnamento obbligatorio del diritto romano alle sole «istituzioni» (leggi: *ius privatum*), ma ho ommesso volutamente di occuparmi di alcune reazioni 'a caldo', che il progetto ha suscitato e che hanno trovato ospitalità nella ben nota rivista di giurisprudenza giurisdizionale dal titolo *Il foro italiano* (109 [1985] 5.246 ss.), oltre che in alcuni giornali. Forse, peraltro, non è male dare qui rapidissimo conto, per la parte che interessa noi romanisti, di un articolo intitolato *Appunti per una riforma della*

Facoltà di giurisprudenza, a firma V. Di Cataldo, che è apparso successivamente in *Foro it.* 110 (1987) 5.104 ss., spec. 108 ss. Il Di Cataldo (il quale, detto per inciso, non approva la proposta di portare gli anni del corso di giurisprudenza da quattro a cinque, anzi propende per una riduzione del corso stesso a tre anni) è tutt'altro che entusiasta dell'idea di conservare gli insegnamenti di « storia » e di « diritto », nonché altri insegnamenti come quello di « esegesi », sia pure a titolo facoltativo: vi è il pericolo, dice, che lo studente li scelga tutti quanti, col risultato di avviarsi all'esercizio delle professioni pratiche, avendo solo conoscenza, nei dettagli, « dei problemi dell'età dei Gracchi o delle dispute tra proculiani e sabiniani ». Quanto alle « istituzioni di diritto romano » di cui il progetto ministeriale prospetta l'adozione obbligatoria, nemmeno ci siamo: ed infatti questa materia, « contrariamente a quanto si dice, non è, e non è mai stata, una materia storica, nel senso che non dà il quadro diacronico di un diritto morto, ma... detta il compendio del diritto vigente, o del miglior diritto possibile, in un mondo sincronico, anzi senza tempo, e senza curarsi del suo sviluppo evolutivo ». Forte di questa convinzione, derivata probabilmente da una buona conoscenza delle *Istituzioni* ottocentesche di Filippo Serafini, il Di Cataldo, pur ammettendo che il valore attuale del diritto romano « è quello, di grande significato, ... di studio di una esperienza giuridica particolarmente consapevole e raffinata », sostiene che « non v'è più motivo di imporre uno studio dell'intero diritto romano, pubblico e privato » e « non ha più senso l'approccio 'istituzionale', dogmatico, che appiattisce le norme del tempo », così come, d'altronde, non ha senso pretendere lo studio della « storia », la quale, « così come è oggi dovunque insegnata, è una storia politica di Roma, prima ancora che una storia delle istituzioni pubbliche », e va quindi trasferita dalla facoltà di giurisprudenza a quella di storia e/o lettere antiche. Conclusione: via tutte le attuali materie romanistiche e creazione di un insegnamento nuovo, unico e solo, denominato « storia delle istituzioni romane » o « storia della giurisprudenza romana »: insegnamento « che dia conto della storia della giurisprudenza romana, e cioè del sistema delle Fonti e delle Tecniche di adeguamento normativo, mutate esse pure nel corso dei secoli di Roma, in relazione ad alcuni istituti di particolare rilievo » (insomma non in relazione a tutto il diritto romano pubblico e privato, ma in relazione a singoli istituti significativi e senza il carattere di un corpo monografico o la pretesa della completezza). Quanto agli attuali cultori del diritto romano (dedotti i pochi, e muniti di « cultura robusta », cui affidare il nuovo insegnamento), che fare di essi? Niente paura di un eccidio o di prepensionamenti. Il Di Cataldo non trascura di studiare un metodo pratico per la loro provvisoria utilizzazione, in attesa che si riducano per cause naturali, e avverte (questo sì) che, « in ogni caso, si dovrebbe tener conto decisamente di questo nuovo e ben più limitato spazio dell'area romanistica in occasione del reclutamento, a tutti i livelli, dei nuovi docenti ». Del che verbale. [A. G.]